



Atti 409/2019 – all.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UN TEST PER LO SCREENING PRENATALE NON INVASIVO DELLA TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN), TRISOMIA 18 (SINDROME DI EDWARDS), TRISOMIA 13 (SINDROME DI PATAU), ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI E DEL MEDESIMO TEST CON L'AGGIUNTA DELLA DELEZIONE 22q11.2 (SINDROME DI DIGEORGE) MEDIANTE ANALISI DEL DNA FETALE DEL SANGUE MATERNO DA SVOLGERSI PRESSO UN LABORATORIO ESTERNO, PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E ALL'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO





ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di esecuzione di un test per lo screening prenatale non invasivo della trisomia 21 (sindrome di Down), Trisomia 18 (sindrome di Edwards), trisomia 13 (sindrome di Patau), monosomia del cromosoma X ed aneuploidie dei cromosomi sessuali e del medesimo test con l'aggiunta della delezione 22Q11.2 (sindrome di DiGeorge) mediante analisi del DNA fetale del sangue materno da svolgersi presso un laboratorio esterno, per **24 mesi**, eventualmente rinnovabile per ulteriori **24 mesi**, occorrenti alla Fondazione IRCCS e all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Il servizio dovrà essere conforme alle prescrizioni imposte dalla legislazione in vigore in Italia e dal presente capitolato.

La procedura darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa e ciascun Ente. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti. Ogni contratto potrà differire per quanto riguarda modalità di consegna e fatturazione in base alla diversa organizzazione di ogni Ente.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà avere caratteristiche rispondenti alle esigenze del Laboratorio, così come descritte negli allegati **A, A.1**.

Tutto il materiale necessario all'allestimento e spedizione (provette per il prelievo di sangue, il materiale da imballaggio e i documenti informativi) del test dovranno essere messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria.

L'ordine di richiesta del test dovrà essere eseguito compilando un form cartaceo ed inviato insieme al campione di sangue. Sul form di richiesta sarà apposto lo stesso numero di barcorde delle provette e fornito insieme al kit di prelievo che identifica il paziente in esame.

Il risultato sarà notificato via mail, il report dell'analisi dovrà essere disponibile su portale tramite credenziali riservate. Non dovrà mai essere inviato come pdf via email per questioni di sicurezza. Il sesso del nascituro dovrà essere riportato solo su esplicita richiesta del paziente.

In caso di fallimento dell'analisi dovuta a scarsa frazione fetale si richiederà, su base facoltativa, di rifare un nuovo prelievo. Se il paziente rifiuterà il nuovo prelievo la ditta aggiudicatrice non dovrà fatturare l'analisi fallita.

ARTICOLO 3 – PREZZO

I prezzi offerti, fissati al momento dell'aggiudicazione, resteranno fissi ed invariati per l'intero periodo di vigenza contrattuale.

ARTICOLO 4 – STIPULA CONTRATTO

L'Amministrazione capofila e gli altri enti aggregati stipuleranno contratti distinti e autonomi con la ditta aggiudicataria. La stipula dei singoli contratti avverrà previa presentazione a ciascun Ente contraente, da parte delle ditte aggiudicatarie, della documentazione richiesta.

ART. 5 - CLAUSOLA DI ADESIONE – FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici di seguito elencati:

1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
2. ASST Fatebenefratelli Sacco;
3. ASST Santi Paolo e Carlo;





4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
 5. ASST Nord Milano;
 6. ASST Rhodense;
 7. ASST Ovest Milanese;
 8. ASST Melegnano e della Martesana;
 9. ASST di Lodi;
 10. Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";
 11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
 12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta;
 13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
- e i seguenti ulteriori enti sanitari pubblici di seguito elencati:
- A. ASST di Monza;
 - B. ASST di Vercate;
 - C. Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia,

sono facoltizzati a procedere all'acquisto dei dispositivi oggetto della presente procedura, aggiudicati al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura concorsuale. L'adesione da parte degli enti sanitari pubblici suindicati dovrà intervenire entro i primi 18 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva e potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati in forza della presente procedura, non superiore al 200% (duecento per cento) dell'importo complessivo aggiudicato.

Ogni ditta offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d'acquisto sopra descritta, inserendo la dicitura nella dichiarazione di cui al punto g) della documentazione amministrativa richiesta all'interno del disciplinare di gara.

L'adesione postuma comporterà, per gli enti sanitari pubblici aderenti, gli obblighi contrattuali previsti nella regola di gara. In particolare, la durata del contratto scaturente dall'adesione postuma agli esiti della procedura di gara, non potrà eccedere quella dedotta nella determinazione di aggiudicazione dell'Amministrazione capofila.

L'Amministrazione capofila, per qualsivoglia titolo o ragione, non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si stabiliranno tra l'aggiudicatario e gli enti sanitari contraenti, restando la medesima Amministrazione capofila, del tutto estranea in merito.

ARTICOLO 6 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, commi 1, lett. e), e 4, d.lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della sua vigenza per gli aspetti quantitativi attinenti ai seguenti elementi:

1. aumento della quantità dei test specificamente oggetto della presente procedura per un valore complessivo massimo pari al 20% del valore biennale posto base di gara. I prezzi unitari applicabili saranno quelli offerti in sede di gara. Tale opzione potrà essere attivata nel periodo di vigenza contrattuale (24 mesi ed eventuale rinnovo) dai soli enti facenti parte la presente unione d'acquisto. L'istituto non sarà



applicabile dagli eventuali enti aderenti postumamente.

ARTICOLO 7 - CONFORMITÀ D.LGS. N. 196/2003

La ditta offerente deve garantire lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura concorsuale in conformità al d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) modificato dal d.lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

L'ente procederà alla risoluzione del contratto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010

ARTICOLO 9 - PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE

A seguito dell'aggiudicazione, ciascun Ente aggregato/aderente nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto).

Per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei campioni, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari al **1% (uno per cento)** del valore di ogni singolo test, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del servizio.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di affidare il servizio, analogo a quello oggetto del contratto, presso altri operatori economici; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".

Con la risoluzione del contratto l'Ente incamererà la garanzia definitiva, affidando quindi il servizio ad altri operatori economici in danno dell'aggiudicatario.

L'Ente avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, senza riconoscere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- b) qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016;
- c) falsità su quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. n. 50/2016;
- f) qualora intervenga una della fattispecie di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;





- g) violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di integrità e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
- i) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- l) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.

Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la risoluzione è obbligatoria.

L'operatore economico decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per un servizio coincidente con quello di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'Azienda.

L'Azienda si riserva, altresì, di interrompere il contratto, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (operazioni di *spending review*).

ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l'importo può essere ridotto del 50%. L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto nei casi e nella misura percentuale previsti dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. La garanzia è svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTO FATTURE

Le società aggiudicatrici provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione IRCCS con riferimento a quanto oggetto della presente procedura.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31.03.2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 03.04.2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.



Denominazione Ente	Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano
Codice Ipa	osma_mi
Codice Univoco Ufficio	UF941I
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	04724150968
Partita Iva	04724150968

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST Fatebenefratelli Sacco devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice Ipa	afs
Codice Univoco Ufficio	W14LJR
Nome dell'Ufficio	Ragioneria Ospedaliera ASST
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	09319690963
Partita Iva	09319690963

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010;
2. il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19/02/2016, le fatture relative a dispositivi medici devono riportare nei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore" quanto di seguito riportato:



<CodiceTipo>	DMX, con $X=[1/2]$ a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"; 2 per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21.12.2009 (G.U. n. 17 del 22.1.2010)

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'Amministrazione contraente procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore di ciascun Ente committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ente contraente in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Non sarà consentita la cessione del credito.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente sia lo svolgimento della gara sia la stipulazione e l'esecuzione del conseguente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. Non è prevista alcuna clausola compromissoria.



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UN TEST PER LO SCREENING PRENATALE NON INVASIVO DELLA TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN), TRISOMIA 18 (SINDROME DI EDWARDS), TRISOMIA 13 (SINDROME DI PATAU), ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI E DEL MEDESIMO TEST CON L’AGGIUNTA DELLA DELEZIONE 22q11.2 (SINDROME DI DIGEORGE) MEDIANTE ANALISI DEL DNA FETALE DEL SANGUE MATERNO DA SVOLGERSI PRESSO UN LABORATORIO ESTERNO.

ALLEGATO A

Caratteristiche generali indispensabili del servizio

Il servizio in questione dovrà garantire, pena esclusione, i seguenti punti:

- servizio di esecuzione di un test per lo screening prenatale non invasivo della trisomia 21 (sindrome di down), trisomia 18 (sindrome di Edwards), trisomia 13 (sindrome di Patau), aneuploidie dei cromosomi sessuali, e del medesimo test con l’aggiunta della delezione 22q11.2 (sindrome di DiGeorge) mediante analisi del dna fetale del sangue materno da svolgersi presso un laboratorio esterno.

Considerato che il Decreto Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 42811 del 15/10/1999 “*Direttive in ordine all’attività dei Laboratori di Analisi Mediche a scopo diagnostico*” al comma 3 recita: “*i laboratori accreditati possono inviare campioni in “service” solo ad altre strutture accreditate*”, nel caso in cui il fornitore a cui verrà aggiudicato il servizio dovesse essere un Laboratorio, quest’ultimo dovrà necessariamente possedere l’accreditamento da parte della Regione in cui è situato.





CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UN TEST PER LO SCREENING PRENATALE NON INVASIVO DELLA TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN), TRISOMIA 18 (SINDROME DI EDWARDS), TRISOMIA 13 (SINDROME DI PATAU), ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI E DEL MEDESIMO TEST CON L’AGGIUNTA DELLA DELEZIONE 22q11.2 (SINDROME DI DIGEORGE) MEDIANTE ANALISI DEL DNA FETALE DEL SANGUE MATERNO DA SVOLGERSI PRESSO UN LABORATORIO ESTERNO.

ALLEGATO A.1

Caratteristiche oggetto di valutazione

CARATTERISTICHE GENERALI	PUNTI MAX
Utilizzo della frazione fetale nell’algoritmo di calcolo del rischio (Si: 15; no:0)	15
Tempi di refertazione (<8 giorni: 10; <10 giorni: 7; <12 giorni: 5)	10
Percentuale di fallimento del test (no result) (<u>documentare</u>) (<1%: 10; <3%: 7; <5%: 5)	10
Deve essere in grado di rilevare il rischio di triploidia e vanishing twin (Si: 5; no:0)	5
Il test esprime il PPV in caso di referto ad alto rischio (Si: 8; no:0)	8
Riporta sempre il valore di rischio di monosomia X (Si: 9; no:0)	9
Identificazione di aggiuntive sindromi da microdelezione (Si: 8; no:0)	8
Identificazione di aggiuntive aneuploidie rare (Si: 5; no:0)	5



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UN TEST PER LO SCREENING PRENATALE NON INVASIVO DELLA TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN), TRISOMIA 18 (SINDROME DI EDWARDS), TRISOMIA 13 (SINDROME DI PATAU), ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI E DEL MEDESIMO TEST CON L’AGGIUNTA DELLA DELEZIONE 22q11.2 (SINDROME DI DIGEORGE) MEDIANTE ANALISI DEL DNA FETALE DEL SANGUE MATERNO DA SVOLGERSI PRESSO UN LABORATORIO ESTERNO.

ALLEGATO B

QUANTITATIVI PRESUNTI ED IMPORTO A BASE D’ASTA

- Frequenza di esecuzione: tre volte a settimana

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO				
Descrizione test	Prezzo unitario a base d'asta	Test annui	Importo annuale	Importo biennale
Screening prenatali non invasivi della trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13 ed aneuploidie dei cromosomi sessuali	€ 255,00	400	€ 102.000,00	€ 204.000,00
Screening prenatali non invasivi della trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13, aneuploidie dei cromosomi sessuali e delezione 22q11.2	€ 290,00	600	€ 174.000,00	€ 348.000,00
			€ 276.000,00	€ 552.000,00

ASST FATEBENEFRAELLI SACCO				
Descrizione test	Prezzo unitario a base d'asta	Test annui	Importo annuale	Importo biennale
Screening prenatali non invasivi della trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13 ed aneuploidie dei cromosomi sessuali	€ 255,00	500	€ 127.500,00	€ 255.000,00
Screening prenatali non invasivi della trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13, aneuploidie dei cromosomi sessuali e delezione 22q11.2	€ 290,00	100	€ 29.000,00	€ 58.000,00
			€ 156.500,00	€ 313.000,00